



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOCIALI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 86 DEL 17/12/2012

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

ART. 1

Oggetto

1. Il Comune di Vecchiano assicura gli interventi nel campo sociale di propria competenza, mediante erogazione di contributi economici o di altre utilità, attraverso la delega delle funzioni alla Società della Salute dell'Area Pisana e comunque ad altri soggetti di ambito sovra comunale che in futuro dovessero succedergli nelle funzioni, di seguito "delegatario dei servizi sociali".
2. Il Comune di Vecchiano eroga direttamente contributi economici a soggetti richiedenti, con modalità sussidiarie rispetto agli interventi di cui al comma 1, nei casi espressamente stabiliti dal presente regolamento e comunque nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.
3. Il presente regolamento non si applica ad interventi disciplinati da specifici regolamenti o da specifiche disposizioni quali, a titolo esemplificativo, i contributi per le utenze acqua e TIA, gli interventi di "Agenzia Casa" e i contributi previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, oltre ai contributi previsti in ambito scolastico e sociale da normative e con fondi statali e regionali e gestiti in ambito comunale.

ART. 2

Tipologie di intervento

1. I contributi di cui all'art.1, comma 2 sono erogati per:
 - a) Emergenza abitativa, quando non sia possibile intervenire ai sensi del regolamento che ha istituito l'Agenzia Casa, approvato con delibera del Consiglio comunale n.5 del 6 marzo 2008 , e
 - b) Spese sanitarie per i quali il Sistema Sanitario Nazionale e le leggi regionali pongono i costi in tutto o in parte a carico del paziente, limitatamente ai casi disciplinati dal presente regolamento, e
 - c) Pagamento di utenze e di altre spese di carattere obbligatorio o necessario, quando il delegatario dei servizi sociali comunali non possa farvi fronte per indisponibilità economica o vincoli del proprio ordinamento e sussista un'emergenza comprovata, e
 - d) Contributi per l'inserimento agevolato in nidi d'infanzia, e
 - e) Ulteriori contributi che integrino o sostituiscano gli interventi del delegatario dei servizi sociali, su richiesta di quest'ultimo, nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato ogni anno, col bilancio di previsione, un apposito fondo complessivo, utilizzato dalla Commissione di cui all'articolo 4 secondo le

esigenze che nel corso dell'esercizio si presentano e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. I contributi sono erogati entro i limiti indicati nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato sono indicati i livelli economici per i quali è riconosciuto il diritto ad accedere ai benefici, ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). I limiti di cui all'allegato A sono modificabili di tempo in tempo con delibera di Giunta.

ART. 3 Soggetti

1. Possono ottenere i contributi di cui all'art. 2 tutte le persone residenti nel Comune di Vecchiano.
2. E' prescritta la presentazione di un'apposita istanza da parte dell'interessato o da parte di chi ne esercita la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno, la potestà genitoriale o comunque agisce nel suo interesse ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 445/2000.
3. La domanda è corredata di idonea documentazione e, salvo particolari casi in cui non è richiesta per effetto delle disposizioni del presente regolamento e delle decisioni della Commissione di cui all'art.4, dell'Attestazione ISEE.

ART. 4 Commissione

1. Tutti i contributi sono erogati previa decisione di un'apposita Commissione.
2. Le decisioni della Commissione devono essere motivate. Delle sedute è redatto un verbale che reca le decisioni assunte, in ordine ad ogni istanza, e i loro motivi.
3. Il verbale non è pubblicato. Ai verbali possono accedere i componenti della commissione, il personale preposto all'ufficio politiche sociali, altro personale comunale e personale del delegatario dei servizi sociali nei limiti dei propri compiti d'ufficio. Ogni verbale appena formato è trasmesso inoltre al Sindaco.
4. Ai verbali e agli atti della Commissione accede, secondo le leggi e i regolamenti sull'accesso agli atti amministrativi e sulla tutela dei dati personali, chi vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, mediante istanza, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro 30 giorni.
5. E' fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri comunali, che sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 5 Composizione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 4 si compone come segue:
 - a) Sindaco o Assessore delegato per i servizi sociali, che la convoca e la presiede;
 - b) Dirigente o responsabile o altro dipendente dell'ufficio servizi sociali;
 - c) Assistente sociale competente designato dal delegatario dei servizi sociali.
 - d) Un medico di famiglia che opera nel Comune, che interviene nei soli casi di istanze volte ad ottenere i contributi di cui all'art. 2, comma lett. b). Il medico è nominato con delibera di Giunta insieme ad uno o più sostituti, che interviene in caso di impossibilità del titolare o nei casi di pazienti assistiti dallo stesso.

2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da un dipendente individuato dal Dirigente del servizio.
3. La commissione si riunisce periodicamente, in seguito a presentazione di istanze, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
4. La Commissione può stabilire ulteriori criteri di dettaglio per l'erogazione dei contributi, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente regolamento. Tali criteri hanno valore regolativo e non vincolano la Commissione nei singoli casi, sui quali può decidere secondo le circostanze, nei limiti di quanto consentito dal regolamento e nel rispetto dei principi inderogabili di ragionevolezza, adeguatezza, parità di trattamento, buon andamento.
5. La Commissione può fissare norme interne per il suo funzionamento.

ART. 6

Interventi di emergenza abitativa

1. Gli interventi di emergenza abitativa sono rivolti a:
 - a) Prevenire gli sfratti o,
 - b) favorire il reperimento di nuova sistemazione alloggiativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma consistono in contributi straordinari, volti a ridurre in tutto o in parte situazioni di morosità, comunque determinatesi. E' condizione per l'erogazione dei contributi che sussista un rischio imminente di sfratto, per effetto dell'attivazione della relativa procedura giudiziaria. Gli interventi, di entità stabilita dalla Commissione, tenuto conto delle disponibilità complessive, non possono avere carattere periodico o ripetitivo, ma hanno invece carattere straordinario.
3. Gli interventi di cui alla lettera b) consistono nell'erogazione di un contributo *una tantum* finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione. Tale contributo non può superare l'importo di tre mensilità del canone di locazione. L'ufficio nel dare esecuzione alla decisione di erogare il contributo adotta gli opportuni accorgimenti per garantire che il pagamento sia effettuato in corrispondenza della stipula del nuovo contratto di locazione. Il contributo può essere erogato anche per nuove locazioni attivate fuori del territorio comunale.

ART. 7

Spese sanitarie e acquisto di medicinali

1. I contributi per l'acquisto di medicinali sono erogati previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto.
2. I contributi sono erogati nei casi di spese sanitarie che pur non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, siano necessarie per la qualità della vita e per la salute dei pazienti e questi si trovino in condizione di disagio sociale, valutato ai sensi del presente regolamento.
3. Al fine di valutare la rilevanza della patologia per la quale si chiede il pagamento dei medicinali è allegata all'istanza una relazione del medico curante. La Commissione per tali istanze è integrata dal medico di cui all'art. 5, comma 1 lettera d).
4. Nel caso di patologie permanenti, la decisione di accordare il rimborso è assunta all'inizio di ogni anno, nella prima seduta della Commissione, nella quale è stabilito anche il limite massimo del contributo erogabile in ogni singolo caso, di importo comunque non superiore a quello stabilito nell'allegato A del presente regolamento.

5. Il limite di cui al precedente comma 4 non si applica nel caso di patologie i cui effetti sono circoscritti nel tempo.

ART. 8

Pagamento di utenze ed altre spese di carattere obbligatorio e necessario

1. Il presente articolo si applica a spese per utenze domestiche, a spese obbligatorie quali assicurazioni RC auto e a spese necessarie per assicurare la sussistenza individuale e della famiglia e livelli minimi di dignità e di qualità della vita.
2. E' prescritta una relazione del delegatario dei servizi sociali. I contributi hanno carattere eccezionale e non ripetitivo. Nella relazione e nelle decisioni della Commissione sono evidenziati i percorsi che i destinatari, di concerto con l'assistente sociale, devono mettere in atto per provare a rimuovere la condizione di disagio sociale. Il rispetto di tali percorsi è condizione per l'eventuale erogazione di successivi contributi, anch'essi comunque di carattere circoscritto e non ripetitivo.
3. I singoli contributi non possono eccedere la somma di cui all'Allegato A del presente regolamento, salvo motivate e speciali esigenze.
4. I contributi sono erogati, di norma, mediante pagamento diretto da parte del Comune delle utenze e delle obbligazioni per le quali sono stati erogati o comunque con modalità tali da assicurare l'effettivo utilizzo per lo scopo deliberato.

ART. 9

Contributi per l'inserimento agevolato in nidi di infanzia

1. I contributi di cui al presente articolo sono erogati per l'inserimento in nidi di infanzia privati di bambini, segnalati mediante relazione dal delegatario dei servizi sociali, per i quali sussista una condizione di disagio sociale rilevante e l'impossibilità di accedere ai servizi per effetto della condizione economica della famiglia.
2. I contributi sono erogati, sulla base dei principi indicati al precedente comma 1, per effetto della convenzione che regola l'esercizio di un Nido d'infanzia privato ubicato nel territorio comunale.
3. Al decadere della convenzione, saranno erogati per effetto di eventuali disposizioni di nuove convenzioni o per effetto di criteri generali stabiliti con delibera di Giunta.

ART. 10

Altri contributi

1. Sono erogati nei casi di istanza diretta al Comune, per casi non direttamente assistiti dal delegatario dei servizi sociali e non ricompresi nelle tipologie disciplinate negli articoli da 6 a 9 del presente regolamento.
2. La Commissione decide secondo le disposizioni del precedente articolo 8, in quanto applicabili.
3. Il limite di ogni contributo è fissato, salvo motivate ed eccezionali esigenze, nei limiti previsti dall'Allegato A al presente regolamento.

ART. 11

Norme comuni

1. L'accesso ai contributi erogati ai sensi del presente regolamento è consentito previa presentazione dell'attestazione ISEE.
2. E' condizione per l'erogazione dei contributi che l'ISEE del richiedente sia inferiore al limite stabilito nell'Allegato A al presente regolamento. La Giunta, nel rivedere di tempo in tempo tali limiti, può differenziarli secondo le diverse tipologie di intervento.
3. Si può prescindere dall'attestazione ISEE quando l'intervenuto stato di disoccupazione involontaria, od altre rilevanti accadimenti di ordine economico-sociale, abbiano determinato di fatto una situazione di svantaggio paragonabile o superiore a quella comprovata dall'attestazione ISEE. Tale situazione di svantaggio è comprovata da motivata relazione del delegatario dei servizi sociali comunali.
4. Nei casi di cui all'art.2, comma 1, lettere c) e d) è prescritta una motivata relazione del delegatario dei servizi sociali comunali, da inserire nel fascicolo dell'istanza.
5. Nel caso di cui all'art.2, comma 1, lettera a) la relazione è dell'ufficio politiche sociali del Comune, salvo che intervenga successiva delega in questo campo ad altro soggetto.
6. Nel caso di cui all'art.2, comma 1, lettera e) la relazione è eventuale. La commissione valuta i fatti e le circostanze ed acquisisce la documentazione richiesta dal singolo caso esaminato.

ART. 12
Norme finali

1. E' abrogato il "Regolamento contributi per eliminazione del disagio sociale emergente. Modifiche", approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 20 gennaio 1995.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2013.